



Publicato in Albo Ufficiale (n. 5617) dal giorno 8 al 23 maggio 2018

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Decreto n. **536 (75316)**

Anno **2018**

IL RETTORE

VISTO il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale Prot. 160895 (1092) del 16 novembre 2016;

VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

VISTO il Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n. 716, Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici";

ATTESA la necessità di adeguare il Regolamento vigente alle nuove normative sopra richiamate, con particolare riferimento all'abolizione delle Scuole aggregate, che rimangono attive ad esaurimento, ed alle novità introdotte dal DI402/2017 che ha sostituito il DM 26 marzo 2006;

VISTA la proposta di modifica approvata dalla Scuola di Scienze della Salute Umana al Regolamento in parola nella seduta del 29 novembre 2017;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica nella seduta del 18 dicembre 2017;

PRESO ATTO delle modifiche proposte dalla Commissione Affari Generali nella seduta del 9 gennaio 2018, condivise dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta dell'11 gennaio 2018;

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, reso nella seduta del 29 gennaio 2018, sul testo come modificato alla luce delle proposte avanzate dalla Commissione Affari Generali;

VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 7 febbraio 2018, con la quale sono state approvate le modifiche del *Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Firenze*, emanato con Decreto Rettorale Prot. 160895 (1092) del 16 novembre 2016;

PRESO ATTO delle modifiche apportate;

DECRETA

di approvare il nuovo *Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Firenze* nel testo approvato dagli Organi Accademici nelle sedute sopra richiamate ed allegato al presente provvedimento.

Detto *Regolamento* entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo e sostituisce integralmente il precedente testo, emanato con DR Prot. 160895 (1092)/2016 del 16 novembre 2016.

Firenze, **8 maggio 2018**

IL RETTORE
f.to Prof. Luigi Dei



“Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell’Università degli Studi di Firenze

TITOLO I – NORME GENERALI

CAPO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) DPR 162/1982: il DPR. 10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- b) DLgs 368/1999: il Decreto legislativo - 17/08/1999 , n. 368 - Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE.
- c) Legge 448/2001: la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);
- d) DM 270/2004: il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica";
- e) Decreto interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria
- f) DPCM 7 marzo 2007: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007, Costo contratto formazione specialistica dei medici;
- g) DPCM 6 luglio 2007: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007, Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici
- h) DD 4510/2007: Regione Toscana, Decreto Dirigenziale N° 4510 del 20 Settembre 2007, D.lgs. 368/99. Delega ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero - Universitarie Careggi e Meyer di Firenze, Pisana e Senese per la firma dei contratti di formazione specialistica a partire dall'a.a. 2006/2007;
- i) Linee guida Regione Toscana: Linee guida per la formazione dei medici specializzandi e l'attuazione dei contratti di formazione specialistica, approvate con delibera Giunta Regionale Regione Toscana n.586 del 28/07/2008;



- j) Legge 240/2010: la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- k) Legge 161/2014: Legge 30 ottobre 2014, n. 161, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.
- l) DM 68/2015: Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria
- m) Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n. 716, Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici"
- n) DECRETO 10 agosto 2017, n. 130, Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
- o) Statuto di Ateneo: lo Statuto emanato con D.R. 6 aprile 2012 , n. 329 - prot. N. 27530
- p) Protocollo d'intesa il Protocollo di intesa tra Regione Toscana-Giunta Regionale e Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena (in attuazione dell'art. 1 comma 1 del Dlgs. 517/1999)
- q) Dipartimento: la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio delle attività di ricerca, per l'esercizio delle attività didattiche e formative, per il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione e per le attività rivolte all'esterno (art. 26 dello Statuto)
- r) Scuola SSU: Scuola di Scienze della Salute Umana cui spetta, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, il coordinamento delle attività didattiche esercitate nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale, nelle scuole di specializzazione, nonché la gestione dei relativi servizi;
- s) Scuola: scuola di specializzazione di area sanitaria attivata presso l'Università degli Studi di Firenze;
- t) Specializzando medico/medico in formazione specialistica: lo specializzando in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia o titolo equipollente, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo iscritto ad una delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria con sede aggregata, autonoma o amministrativa presso l'Università di Firenze.
- u) Specializzando non medico: lo specializzando iscritto a Scuole di Specializzazione di area sanitaria per le quali è previsto un titolo di accesso diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia o titolo equipollente, con sede aggregata, autonoma o amministrativa presso l'Università di Firenze.
- v) Contratto di formazione specialistica: il contratto stipulato dal medico in formazione specialistica con l'Università di Firenze e la Regione Toscana tramite l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (di seguito indicata come AOUC) o l'Azienda



Ospedaliero Universitaria Meyer (di seguito indicata come AOUM). Lo schema tipo del contratto è conforme al D.P.C.M. 6 luglio 2007 con le eventuali modifiche approvate dagli organi di Ateneo

- w) Formazione specialistica: il complesso delle attività che hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze richieste nell'esercizio di particolari attività professionali
- x) Attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università per assicurare la formazione culturale e professionale degli specializzandi, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, all'attività professionalizzante, ai progetti di ricerca, alle tesi alle attività di studio individuale e di auto-apprendimento.
- y) Rete formativa: l'insieme delle strutture nelle quali si svolgono le attività della Scuola, come individuate ai sensi dell'art. 34 e seguenti del d.lgs. n. 368/1999 e che risultano in possesso dei requisiti minimi generali e specifici di idoneità richiesti dal DI 402/2017 sopra richiamato;
- z) Sede Formativa: la struttura afferente alla rete formativa alla quale lo specializzando è assegnato dal consiglio della scuola di specializzazione sulla base di quanto definito dal piano formativo;
- aa) Struttura di Riferimento: la Sede Amministrativa della scuola individuata in ordinamento;
- bb) Sede amministrativa: la sede presso la quale la Scuola è attivata (art. 3 comma 7 del DM 68/2015)

ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica agli specializzandi iscritti a Scuole di Specializzazione di area sanitaria attivate presso l'Università degli Studi di Firenze, ivi compresi gli iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto riservate a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, ove riordinate ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 68/2015 e riordinate ai sensi del DM 716/2016.

2. A decorrere dal concorso per l'ammissione alle Scuole riservate ai laureati in Medicina e Chirurgia per l'a. A. 2016/17, le Scuole sono attivate esclusivamente presso una sede. Le Scuole che vedono l'aggregazione di sedi diverse, sia con sede amministrativa presso l'Università di Firenze che con sede presso altro Ateneo, sono attivate ad esaurimento. Ad esse si applicano le disposizioni regolamentari della sede amministrativa, salvo diverse disposizioni previste in sede di accordo.

CAPO II – ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

ARTICOLO 3 – IL CONSIGLIO

1. A ciascuna Scuola è preposto un Consiglio al quale spettano:



- a) l'organizzazione e la programmazione dell'attività didattica relativa al Corso, incluso il tutorato;
 - b) la definizione del piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti – sia per la didattica frontale che per le attività professionalizzanti. La proposta è trasmessa ai Dipartimenti interessati per il tramite della Scuola, che ne verifica la sostenibilità, in termini di docenza e di strutture, e le esigenze di coordinamento didattico;
 - c) la presentazione ai Consigli di Dipartimento interessati di proposte per l'elaborazione del piano annuale delle attività didattiche;
 - d) la presentazione ai Consigli di Dipartimento del piano di sviluppo della Scuola e di proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore;
 - e) la formulazione di proposte e di pareri ai Dipartimenti in ordine al Regolamento didattico della Scuola;
 - f) il coordinamento delle attività di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli anche mediante il razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti e dalle Scuole;
 - g) l'approvazione dei piani formativi dei medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 38 comma 4 del dlgs 368/99 e delle Linee guida della Regione Toscana, ivi comprese le eventuali attività da svolgere presso istituzioni estere per una durata massima di 18 mesi;
La nomina dei tutor di percorso, docenti tutor e dei tutor di attività;
 - h) La proposta delle strutture extrauniversitarie da inserire nella rete formativa della Scuola, coerenti con gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del dlgs 368;
 - i) ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto:
- a) dal Direttore che lo convoca e lo presiede;
 - b) dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell'Ateneo o di altro Ateneo con il quale sia attiva una convenzione di aggregazione, ai quali siano attribuiti compiti didattici nella Scuola medesima;
 - c) da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti ai sensi del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio;
 - d) dai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa, o struttura assimilabile del territorio individuati dall'Ateneo secondo le procedure definite ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 68/2015 che assumono il titolo di "professori a contratto";



- e) dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato di altro Ateneo a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo. Detti professori e ricercatori non concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute.
3. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti salvi i casi in cui altre disposizioni prevedono un quorum qualificato.
4. Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.
5. I titolari di contratto di insegnamento ex art. 23 legge 240/2010 nella Scuola di Specializzazione partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo. Resta fermo quanto disciplinato dal precedente art. 2 lettera d) in merito ai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa.

ARTICOLO 4 – IL DIRETTORE

1. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/82, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo dell'Università degli Studi di Firenze membro del consiglio della Scuola e inquadrato nel settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori-scientifico disciplinari compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa.
2. Il Direttore rappresenta la Scuola di Specializzazione, convoca il Consiglio e lo presiede ed ha, nell'ambito della conduzione della Scuola di Specializzazione, le funzioni proprie dei Presidenti di Consiglio di corso di laurea.
3. Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola in composizione limitata ai professori e ricercatori, ai rappresentanti degli specializzandi e ai Dirigenti di Unità Operativa di cui all'art. 3 comma 2 lettera d) che concorrono all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso.
4. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
5. Le elezioni sono indette dal Decano della Scuola di Specializzazione almeno venti giorni prima della scadenza; lo stesso Decano provvederà alla costituzione del seggio elettorale. Nel caso di cessazione anticipata del mandato le elezioni del nuovo Direttore sono indette entro 45 giorni dalla data di cessazione della carica. Per le elezioni del Direttore, si applica quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto "norme per le designazioni elettive".
6. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica un quadriennio accademico e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
7. Il Direttore può farsi coadiuvare da un Vice Direttore da lui scelto tra i membri del Consiglio, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.



CAPO III – ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

ARTICOLO 5 – ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE

1. L'istituzione e l'attivazione delle Scuole di Specializzazione o modifica di quelle esistenti, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico che verifichi la sussistenza dei requisiti di idoneità dell'offerta didattico-formativa e scientifica, su proposta del Dipartimento di riferimento, sentiti gli altri Dipartimenti promotori e acquisito il parere della Scuola di Scienze della Salute Umana e che inoltra agli organi la proposta
2. Possono essere istituite e attivate Scuole di Specializzazione anche in collaborazione con altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposite convenzioni che individuino la sede amministrativa e le risorse occorrenti. Qualora l'Università di Firenze risulti sede amministrativa, nella derivante convenzione interuniversitaria deve essere richiamato il presente regolamento.
3. Il Consiglio di Amministrazione esprime parere in merito all'istituzione delle Scuole di Specializzazione di cui al precedente comma 1, sentito il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e verificata la sussistenza dei requisiti di idoneità dell'offerta didattico-formativa e scientifica.
4. La proposta di istituzione deve indicare:
 - a) la tipologia di Scuola, con l'indicazione della relativa classe ed Area; resta fermo che in Ateneo è possibile istituire e attivare una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia;
 - b) il Dipartimento sede amministrativa della Scuola, da individuare tra i dipartimenti referenti per il settore relativo alla disciplina specifica della tipologia;
 - c) la composizione della rete formativa e i volumi di attività di ciascuna delle strutture assistenziali incluse nella rete formativa; la struttura di sede e la rete formativa devono essere dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del dlgs 368/99.
5. La proposta deve essere supportata da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa nonché la conformità agli standard previsti per la tipologia di Scuola di cui si propone l'attivazione dal DI 402/2017. Resta fermo che le singole strutture di sede e della rete formativa debbono essere accreditate ai sensi del medesimo decreto ministeriale.
6. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM 68/2015, il corpo docente della Scuola deve comprendere almeno due Professori di ruolo presso l'Università di Firenze nel settore scientifico disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei Settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola. Il corpo docente deve altresì rispondere ai requisiti previsti dal DI 402/2017 (Allegato 4)



ARTICOLO 6 – ORDINAMENTO

1. Gli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate nel presente regolamento e predisposti secondo quanto indicato dalle norme nazionali in materia, sono approvati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con Decreto Rettorale. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.
2. L'ordinamento didattico, per ciascuna tipologia di Scuola di Specializzazione, indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici, funzionali al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività formative sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei, identificati dai settori scientifico disciplinari.
3. Con la stessa procedura sono approvate le successive, eventuali, modifiche.

ARTICOLO 7 – REGOLAMENTO

1. Ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, ogni Scuola di Specializzazione si dota di un regolamento didattico definito secondo le indicazioni del presente regolamento. Il regolamento didattico specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio in conformità con l'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti.
2. Il Regolamento didattico della Scuola è approvato dal Consiglio della Scuola e trasmesso alla Scuola SSU per il prescritto parere ed il successivo inoltro al Dipartimento sede amministrativa della Scuola. Nel suo ruolo di coordinamento, la Scuola SSU provvede poi all'inoltro al Rettore del Regolamento munito di tutte le delibere di approvazione. Il Rettore provvede poi ad emanare il regolamento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed approvazione del Senato Accademico.
3. Con la stessa procedura si approvano eventuali modifiche.
4. Il Regolamento della Scuola disciplina:
 - a) il piano formativo complessivo contenente l'elenco delle attività di didattica frontale da erogare e delle attività professionalizzanti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento;
 - b) gli obiettivi formativi specifici e i crediti ad essi attribuiti;
 - c) l'elenco delle attività professionalizzanti obbligatorie;
 - d) le modalità organizzative per l'erogazione delle attività del "tronco comune" di cui all'art. 2 comma 7 del dm 68;
 - e) il programma ed il percorso formativo per ciascun anno di Corso;
 - f) le modalità di valutazione dello specializzando;



- g) i criteri per la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità autonome dello specializzando nell'ambito degli obiettivi formativi della Scuola.

ARTICOLO 8 – ATTIVAZIONE E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

1. Il Consiglio della Scuola approva il piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti, che vengono trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite della Scuola, che ne verifica la sostenibilità, in termini di docenza e di strutture, e le esigenze di coordinamento didattico. Ai fini della gestione della programmazione didattica e del computo dell'impegno dei docenti, l'anno accademico di riferimento è quello reale, cui fanno riferimento i corsi di studio, indipendentemente dall'anno di attivazione della carriera dello specializzando, in applicazione al bando di ammissione.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DM 68/2015, l'Ateneo assicura a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le Istituzioni convenzionate del Servizio sanitario assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del Servizio sanitario.
3. L'Università emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa, o struttura assimilabile del territorio; il reclutamento avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica, come definiti nell'allegato 4 del DI 402/2017.
4. L'Università e la Struttura sanitaria di riferimento, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale all'attività didattica in relazione ai deliberati dei competenti Organi accademici. I Dirigenti di cui al presente comma assumono il titolo di "Professore a contratto" ai sensi della normativa vigente e, in quanto tali, sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi, secondo quanto previsto dal Regolamento della Scuola di cui al precedente art. 7, comma 4.
5. L'attività didattica viene svolta contestualmente alla attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, per il personale del Servizio sanitario regionale, è necessario il nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale.
6. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del Servizio sanitario, previo assenso della rispettiva Struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.
7. Ai fini della verifica dell'assolvimento dei doveri didattici dei docenti universitari, l'anno di riferimento è l'anno accademico reale (lo stesso dei corsi di studio nello stesso momento attivati).
Si dà atto che
 - a) l'attività didattica all'interno delle Scuole di Specializzazione, ivi compresa l'attività professionalizzante, rientra nei compiti didattici dei Professori e Ricercatori universitari;



- b) i CFU relativi alle attività di base sono conteggiati dai docenti nella propria attività didattica frontale ai sensi di quanto previsto in termini di espletamento del carico didattico personale del docente come previsto dalle norme vigenti;
- c) il 30% dei CFU di attività formativa di tipo non professionalizzante dell'ambito denominato discipline specifiche della tipologia è conteggiato dai docenti dei Settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del Corso di specializzazione come attività didattica frontale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in termini di espletamento del carico didattico personale del docente.

ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DEL PERCORSO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

1. I Consigli delle Scuole di Specializzazione attuano azioni di riesame rispetto alla attività didattica e del percorso di addestramento professionalizzante della Scuola, tenendo conto dei dati sulle carriere degli specializzandi, dell'opinione espressa dagli stessi negli appositi questionari, delle relazioni sulla didattica predisposte dalla Struttura di Riferimento, dei rapporti del nucleo di valutazione dell'Ateneo e degli organi accademici.

TITOLO II – GESTIONE DELLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

CAPO I – AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONE, ISCRIZIONE ED ALTRI EVENTI DI CARRIERA

ARTICOLO 10 – AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

- 1. L'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria avviene su base nazionale secondo le modalità indicate dalla normativa vigente.
- 2. L'ammissione dei laureati alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, cui si accede con lauree diverse dalla laurea in Medicina e Chirurgia avviene tramite bando, emanato dalle Università o su base nazionale in applicazione della normativa vigente.

ARTICOLO 11 – INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI CORSI DI STUDI

- 1. L'iscrizione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria è incompatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, master universitari.
- 2. L'iscrizione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria con accesso diverso dalla laurea in medicina e chirurgia è incompatibile con l'iscrizione al corso di dottorato.
- 3. Agli iscritti alle Scuole di Specializzazione medica - ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 19 comma 1 lett. c), e del D.M. attuativo 8 febbraio 2013 n. 94, art. 7 - è consentita la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e la conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo, secondo le condizioni previste all'art. 12.



ARTICOLO 12 – COMPATIBILITÀ' TRA FREQUENZA ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA E I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE

1. Ai sensi dell'art.7 D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013 è concessa l'ammissione a un corso di dottorato di ricerca dell'Università di Firenze allo specializzando di Scuole di Specializzazione di area sanitaria assegnato a frequentare, come sede prevalente, l'Università di Firenze e che sia risultato vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca stesso. In sede di domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca, lo specializzando dovrà dichiarare le attività di ricerca già svolte durante gli anni di frequenza della Scuola di Specializzazione di area sanitaria e attestate dal consiglio della scuola stessa, al fine di ottenere una riduzione della durata del corso di dottorato di ricerca. Tale riduzione non potrà essere superiore all'anno.
2. Nel caso che lo specializzando vincitore del concorso di dottorato non frequenti l'Università di Firenze come sede prevalente ma altra sede aggregata, il Consiglio della Scuola di Specializzazione potrà consentire la frequenza presso l'Università di Firenze come sede prevalente per l'intero periodo per il quale gli viene concessa la frequenza congiunta dei due corsi.
3. La frequenza congiunta della Scuola di Specializzazione e del Corso di Dottorato di ricerca può essere disposta solo durante l'ultimo anno della Scuola di Specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima, a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della Scuola di Specializzazione.
4. Nel corso dell'anno di frequenza contemporanea alla Scuola di Specializzazione di area sanitaria e al corso di dottorato di ricerca, lo specializzando medico non potrà percepire la borsa di dottorato.

ARTICOLO 13 – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

1. Coloro che hanno acquisito il diritto all'ammissione sono tenuti ad immatricolarsi alla Scuola di Specializzazione presentando la documentazione richiesta all'atto della pubblicazione della graduatoria di merito entro il termine prescritto, pena la decadenza.
2. L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo si effettua con il superamento dell'esame di profitto di cui all'articolo 27 del presente regolamento.
3. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse entro la scadenza prevista. In caso di ritardi nel pagamento si applicano le more previste dal Manifesto degli Studi dell'Università degli Studi di Firenze. Nei casi previsti dalla legge, si potrà concedere l'esonero dal pagamento delle tasse.

ARTICOLO 14 – ANNO DI CORSO E DURATA

1. Ciascun anno di corso ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività formative. Nel caso degli specializzandi medici la data di inizio è stabilita dal Ministero. Nel caso degli specializzandi non medici la data di inizio è stabilita con decreto rettorale.



ARTICOLO 15 – CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA

1. Lo specializzando è tenuto a pagare in ciascun anno accademico la contribuzione universitaria per l'ammontare, con le modalità e nei termini stabiliti dal Manifesto degli Studi.
2. Lo specializzando che non sia in regola con l'iscrizione o con il pagamento della contribuzione – anche solo con le singole rate - non può ottenere il rilascio di alcuna certificazione né può essere ammesso a sostenere gli esami (di profitto e di diploma).

ARTICOLO 16 – RINUNCIA AGLI STUDI

1. Lo specializzando che intenda rinunciare agli studi deve essere in regola con la posizione contributiva dell'anno accademico di ultima iscrizione e formalizzare la rinuncia per iscritto.
2. Lo specializzando che presenta domanda di rinuncia con decorrenza oltre il termine del rinnovo dell'iscrizione è tenuto comunque a iscriversi all'anno accademico.

ARTICOLO 17 – TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO

1. Chi intende trasferirsi da una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo ad una Scuola di Specializzazione dell'Università di Firenze, deve presentare richiesta di "nulla osta" entro la scadenza annualmente stabilita dall'Università di Firenze. E' richiesta sempre la presentazione anche del nulla osta rilasciato dall'Università di provenienza.
2. Le modalità di presentazione della domanda di trasferimento in entrata nonché criteri di valutazione delle stesse sono approvate dalla Scuola SSU sulla base delle linee guida adottate dall'Osservatorio Nazionale. Resta fermo il rispetto del limite massimo dei posti disponibili.
3. Non possono presentare richiesta di trasferimento in entrata gli iscritti a scuole di specializzazione attivate ad esaurimento di cui l'Università di Firenze è sede formativa "aggregata" o Sede consorziata.
4. La modulistica e le scadenze per la presentazione della domanda sono pubblicate sulle pagine web della Scuola SSU.

ARTICOLO 18 – TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO

1. Chi intende trasferirsi da una Scuola di Specializzazione dell'Università di Firenze a un'altra Università deve presentare richiesta entro la scadenza annualmente prevista dall'Università di Firenze, dichiarando di avere ottenuto il "nulla osta" al trasferimento dall'Ateneo prescelto.
2. Le modalità di presentazione della domanda di trasferimento in uscita nonché criteri di valutazione delle stesse sono approvate dalla Scuola SSU sulla base delle linee guida adottate dall'Osservatorio Nazionale.
3. Non possono presentare richiesta di trasferimento in uscita gli iscritti a Scuole di Specializzazione dell'Università di Firenze attivate ad esaurimento aggregate a Scuole di Specializzazione con sede amministrativa presso altri Atenei o a Sedi consorziate.
4. Il trasferimento in uscita è subordinato al rilascio del nulla osta da parte del consiglio della Scuola di Specializzazione.



ARTICOLO 19 – PERIODI DI SOSPENSIONE DELLA CARRIERA E RECUPERO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE NON SVOLTE

Specializzandi medici

1. La formazione degli specializzandi medici è sospesa esclusivamente per gravidanza o malattia la cui durata superi i quaranta giorni lavorativi consecutivi (articolo 40 c. 3 del decreto legislativo n. 368/1999). Il periodo di sospensione si recupera al termine della durata legale della specializzazione, con conseguente differimento dell'esame di diploma.
2. Durante i periodi di sospensione della formazione come sopra definita, allo specializzando medico compete esclusivamente la "parte fissa" del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre la durata legale del corso.

Specializzandi non medici

3. Per gli specializzandi non medici si fa riferimento a quanto disciplinato dal Manifesto degli Studi – Interruzione degli studi e ricongiungimento di carriera.

ARTICOLO 20 – ASSICURAZIONE SPECIALIZZANDI MEDICI

1. Agli specializzandi medici si applicano le previsioni di cui all' art. 41 comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999.
2. L'Azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
3. La copertura assicurativa non è estesa alla responsabilità per "colpa grave".
4. In base ad accordi tra Università e Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi (da ora in poi AOUC), trova applicazione la "polizza infortuni" attivata dall'Università di Firenze; gli oneri sono comunque a carico della AOUC.
5. In caso di Scuole aggregate, attivate ad esaurimento, l'assicurazione professionale è stipulata dall'Azienda sanitaria di riferimento ove il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa. Resta salvo il diritto di rivalsa, per i casi previsti dalla Legge, nei confronti delle aziende ospedaliero- universitarie, le Aziende ospedaliere, quelle sanitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) incluse nella rete formativa complessiva, relativamente agli oneri economici per il periodo di frequenza degli specializzandi medici in dette Aziende.
6. Relativamente all'attività didattica frontale valgono le regole assicurative dell'Università presso cui la medesima è svolta.



7. L'AOUC assicura la tutela legale degli specializzandi medici secondo modalità definite dalla stessa.
8. Gli specializzandi non medici sono assicurati dall'Università di Firenze con una polizza contro gli infortuni e con una polizza di responsabilità civile generale.
9. L'AOUC provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per le attività sanitarie svolte dallo specializzando non medico nelle proprie strutture.
10. È altresì assicurata dall'Università di Firenze la tutela legale agli specializzandi non medici, in quanto categoria rientrante nei soggetti coperti dalla sua specifica polizza.

ARTICOLO 21 – IDONEITÀ FISICA E SORVEGLIANZA SANITARIA

1. Gli specializzandi (medici e “non medici”) delle Scuole di Specializzazione sono sottoposti a sorveglianza sanitaria per la verifica dell'idoneità alla mansione specifica prevista dalle norme vigenti.
2. Gli ammessi alle Scuole di Specializzazione nelle quali le attività formative comportano esposizione potenziale alle radiazioni ionizzanti sono sottoposti a sorveglianza fisica e medica per la verifica della specifica idoneità secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
3. Tali accertamenti rientrano nel programma di sorveglianza sanitaria per coloro che sono esposti a rischi professionali e come tali sono obbligatori ai sensi delle norme vigenti.
4. La mancata presentazione agli accertamenti sanitari di idoneità sopra richiamati, per più di una volta o il rilievo della non idoneità permanente allo svolgimento delle attività determinano la decadenza dalla scuola di specializzazione.
5. Gli accertamenti sanitari sono svolti dalla struttura competente dell'AOUC.

CAPO II – ATTIVITÀ FORMATIVE

ARTICOLO 22 – PROGRAMMA DI FORMAZIONE INDIVIDUALE

1. All'inizio di ciascun anno di corso, il consiglio della Scuola di Specializzazione definisce il programma di formazione individuale. Nel corso dell'anno, tale programma può essere modificato e reso più funzionale alle esigenze della formazione dello specializzando, a seguito di eventuali verifiche in itinere, di cui all'articolo 27 del presente regolamento e sulla base di pareri espressi dai docenti, dai tutor e dallo stesso specializzando.
2. Nel programma di formazione individuale devono essere indicati:
 - a) obiettivi formativi;
 - b) la specifica e il numero minimo delle attività assistenziali cui il medico in formazione è tenuto a svolgere, indicando al contempo il relativo grado di autonomia consentito. A tal fine è indispensabile una concertazione e un coordinamento preventivo con le aziende ospedaliere di riferimento nonché con quelle facenti parte dell'intera rete formativa;



- c) la frequenza e relativa durata presso le sedi e le strutture facenti parte la rete formativa;
 - d) eventuale frequenza presso strutture sanitarie od ospedaliere esterne alla rete formativa, in Italia o all'estero legate ad esigenze particolari inerenti la formazione specifica dello specializzando.
3. Il programma individuale è redatto anche per gli iscritti alle scuole non mediche, con riferimento alle ore di attività o tipologia di attività previste dalle rispettive tabelle ministeriali.
4. Le attività previste nel piano di formazione individuale sono oggetto di intesa tra il Consiglio della Scuola e la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.
5. Lo specializzando è tenuto a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dal piano degli studi. Le attività teoriche, comprendenti lezioni frontali, seminari, conferenze, esercitazioni a piccoli gruppi, presentazione e discussione di casi clinici, possono essere erogate anche per via telematica. Lo specializzando è tenuto a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo e della rete formativa.
6. Agli iscritti alle Scuole di cui al presente regolamento si applica il Regolamento Disciplinare per gli Studenti di cui al DR febbraio 2014, n. 78 - prot. n. 10480.

ARTICOLO 23 – ACCERTAMENTO DELLA FREQUENZA E LIBRETTO-DIARIO

1. La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria.
2. Le modalità di accertamento sono stabilite dalle singole Scuole di Specializzazione, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali.
3. L'accertamento della frequenza è demandato a ciascun docente/tutor delle singole attività formative, che deve comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione o al Coordinatore del Comitato Didattico della Sede Aggregata della Scuola di Specializzazione i casi di mancata frequenza entro sette giorni dal termine dello svolgimento delle attività formative. In mancanza di tale espressa comunicazione, l'attestazione di frequenza è certificata d'ufficio a tutti gli specializzandi regolarmente iscritti.
4. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere registrato – come previsto dall'articolo 38 comma 4 del decreto legislativo n. 368/1999 e dalle disposizioni attuative – sul libretto-diario delle attività formative (case-book) nel quale vengono annotate, e certificate mediante la firma, le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e attitudini espresse dal docente tutore di cui al successivo art. 33 comma 1 lettera b.

ARTICOLO 24 – FORMAZIONE ALL'INTERNO DELLA RETE FORMATIVA

1. La formazione specialistica si svolge nelle strutture accreditate inserite nella rete formativa della Scuola di Specializzazione.



2. La rete formativa è costituita ai sensi del DI 402/2017, ed in particolare dall'Allegato 1 - Standard minimi generali e specifici ed indicatori di performance per l'accREDITAMENTO delle strutture della rete formativa.
3. Sono parte della rete formativa prioritariamente le "strutture di sede" della Scuola di Specializzazione, cioè le strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area sanitaria, nonché la gestione delle relative attività e il coordinamento e la direzione delle stesse.
4. Possono inoltre essere inserite nella rete formativa "strutture collegate" della stessa specialità della struttura di sede, convenzionate per raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione specialistica. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria che extra-universitaria, sia nell'azienda ospedaliero universitaria di riferimento che non.
5. Sono invece "strutture complementari" quelle strutture convenzionate di supporto, di specialità diversa da quella della struttura di sede cui afferiscono servizi, attività, laboratori non altrimenti presenti che possono anche non essere accreditate.
6. Ciascuna convenzione finalizzata ad inserire una struttura collegata o complementare nella rete formativa della Scuola di Specializzazione è approvata, dal consiglio del dipartimento sede amministrativa della Scuola di Specializzazione, previa delibera favorevole del Consiglio della scuola stessa, che la trasmette alla scuola SSU. La Scuola provvede ad acquisire il parere dell'Azienda (AOUC/AOUM) e provvede a trasmettere al Rettore il proprio parere favorevole alla stipula allegando le delibere del dipartimento, della scuola ed il parere dell'azienda.
7. Le convenzioni perfezionate di cui al precedente comma 6 sono inserite nell'apposita banca dati del MIUR. L'accREDITAMENTO di ciascuna struttura collegata convenzionata è disposto, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica, con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.
8. Ogni struttura collegata convenzionata entra a far parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione dopo la conclusione della procedura di accREDITAMENTO di cui al precedente comma 7.
9. Nell'ambito della definizione delle modalità di svolgimento della formazione specialistica, il Consiglio della Scuola di Specializzazione, stabilisce anche la rotazione dello specializzando tra le strutture inserite nella rete formativa in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici e agli accordi tra università e aziende ospedaliero-universitarie, aziende sanitarie e/o strutture del SSN.

ARTICOLO 25 – FORMAZIONE FUORI RETE FORMATIVA

1. Gli specializzandi possono svolgere, a domanda, un periodo di attività professionalizzante in una struttura fuori rete formativa italiana o estera, anche nell'ambito del programma Erasmus+ Traineeship. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione, può autorizzare un periodo di formazione fuori rete formativa purché non vengano superati i diciotto mesi di permanenza rispetto al periodo formativo complessivo rappresentato dalla durata legale della Scuola di Specializzazione.



2. L'eventuale autorizzazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione dovrà esplicitare le attività oggetto della formazione e il tutor di riferimento, nonché verificare l'accettazione formale della struttura ospitante.
3. Lo specializzando che intenda trascorrere un periodo di studio fuori rete formativa deve presentare al consiglio della scuola di specializzazione il proprio "Learning Agreement" indicante le attività formative che svolgerà presso la struttura ospitante e il documento attestante la disponibilità da parte di tale struttura ad accoglierlo.
4. Le attività formative da svolgere presso la struttura ospitante dovranno essere in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola di Specializzazione di appartenenza e con il programma di formazione individuale annuale.
5. Nel caso in cui il periodo di formazione presso strutture non appartenenti alla rete formativa non sia stato previsto nel piano formativo di cui al precedente art. 22 è necessario acquisire il parere favorevole della Direzione Sanitaria prima di procedere alla formalizzazione degli accordi con la struttura ospitante.
6. Lo specializzando, a fine periodo, dovrà presentare idonea certificazione attestante l'attività formativa svolta, il grado di autonomia raggiunto e il giudizio complessivo ottenuto. Di tale valutazione si terrà conto in sede di esame di profitto annuale.
7. Per gli specializzandi non medici, autorizzati a svolgere attività professionalizzante in una struttura fuori rete formativa, italiana o estera, si applicano le coperture assicurative di cui al precedente articolo 20. Per gli specializzandi medici, le coperture assicurative sia per responsabilità civile contro terzi relative ad attività in area medico-assistenziale sia per i rischi professionali sono a carico della struttura ospitante, o dello stesso specializzando medico in caso di indisponibilità di quest'ultima.
8. Con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.
9. I periodi formativi relativamente all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgersi presso strutture sanitarie estere (art. 2, comma 11, del D.l. n. 68/2015), a prescindere della natura giuridica delle stesse, sono da definirsi con specifici accordi o lettere di intenti.



ARTICOLO 26 – MISSIONI

1. I medici in formazione specialistica possono partecipare a congressi e convegni organizzati da Università o altre istituzioni, sia all'interno del territorio italiano che all'estero, che siano considerati utili ai fini del completamento della loro formazione.
2. La missione deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola di Specializzazione ed essere accompagnata da una breve relazione che espliciti obiettivi e finalità. L'autorizzazione alla missione, completa della relazione in parola, deve essere trasmessa alla Direzione Sanitaria dell'Azienda di riferimento secondo procedure e tempistiche concordate dalla Scuola SSU.
3. Durante lo svolgimento della missione, il medico in formazione specialistica è coperto da assicurazione INAIL accesa presso l'Azienda Ospedaliera di riferimento.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica il Regolamento missioni e rimborsi spese emanato con Decreto rettorale, 12 novembre 2013, n. 1222 - prot. n. 76803.

ARTICOLO 27 – ESAME DI PROFITTO ANNUALE E COMMISSIONI

1. Al termine di ciascun anno di corso, lo specializzando deve superare una verifica (esame di profitto) per essere ammesso all'anno di corso successivo o, nel caso dell'ultimo anno, all'esame di diploma.
2. Prima dell'esame, la commissione verifica che sul libretto personale di formazione siano illustrate e certificate tutte le attività professionalizzanti che lo specializzando era tenuto a svolgere nell'anno di corso, secondo quanto previsto dal piano formativo individuale.
3. Qualora tra le attività illustrate nel libretto e quelle programmate risultino carenze formative tali da avere pregiudicato in maniera sostanziale il percorso formativo dell'anno di corso, il Consiglio della Scuola di Specializzazione, sentiti i tutor e lo specializzando interessato, dovrà motivatamente deliberare in via definitiva l'ammissione, ovvero la non ammissione, dello specializzando stesso all'esame di profitto annuale.
4. Per lo svolgimento dell'esame di profitto è prevista di norma una sessione di esame unica.
5. L'esame di profitto deve essere svolto alla scadenza annuale del contratto di formazione specialistica. Il calendario è fissato annualmente dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e deve essere inviato dal Direttore della Scuola alla Segreteria Amministrativa almeno 20 giorni prima dell'appello, al fine di consentire la verifica della regolarità contributiva degli specializzandi, in ottemperanza e coerenza a quanto disposto all'art. 15 del presente Regolamento.
6. La data dell'appello deve essere fissata in un arco di tempo compreso tra una settimana prima e una settimana dopo la data di scadenza annuale del contratto di formazione specialistica (o, per le scuole "non mediche", rispetto alla data di inizio delle lezioni fissata da bando). Possono essere fissati appelli ad hoc al di fuori di questo lasso temporale nel caso in cui il medico in formazione specialistica stia svolgendo un periodo fuori rete formativa.
7. La data dell'esame di profitto dell'ultimo anno di corso deve essere fissata tra i trenta e i quindici giorni prima della data di scadenza del contratto



8. L'assenza dall'esame di profitto dello specializzando è giustificata nelle ipotesi di malattia, caso fortuito o forza maggiore.
9. In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello straordinario previa presentazione di certificazione medica. Se l'assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il Consiglio della Scuola di Specializzazione valuta l'eventuale ammissione del candidato ad un appello straordinario, sulla base di idonea documentazione giustificativa.
10. L'esame è unico ed è inteso a verificare globalmente la preparazione acquisita dallo specializzando negli insegnamenti teorici seguiti e nelle attività pratiche (professionalizzanti) svolte nell'anno di corso.
11. La valutazione del profitto è espressa con un unico voto in trentesimi. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode soltanto con parere unanime dei commissari.
12. Con il superamento dell'esame, lo specializzando acquisisce i crediti formativi universitari previsti per ciascuna attività dal regolamento didattico della Scuola di Specializzazione.
13. La non ammissione o il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola di Specializzazione e, per i medici, la risoluzione del contratto di formazione. Non è consentita la ripetizione dell'anno di corso.
14. Qualora l'Università di Firenze sia Sede Amministrativa della Scuola di Specializzazione, l'esame di profitto di tutti o di alcuni degli specializzandi può tenersi anche presso una delle sedi aggregate, a condizione che siano rispettate le norme in materia vigenti nell'Università di Firenze.
15. La Scuola di Specializzazione può adottare un sistema di valutazione in itinere, con particolare riferimento alla verifica delle conoscenze, competenze e grado di autonomia acquisite nelle attività formative professionalizzanti registrate sul libretto personale di formazione (libretto di tirocinio).
16. I risultati delle valutazioni in itinere non sono oggetto di autonoma verbalizzazione ma di essi si tiene conto nell'ambito dell'esame di profitto annuale.
17. La commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento sede della Scuola, è definita tra i docenti titolari degli insegnamenti tenuti nell'anno di corso ed è presieduta dal Direttore della Scuola di Specializzazione o da un suo delegato. Il Direttore del Dipartimento può delegare alla nomina il Direttore della Scuola.
18. Se l'esame di profitto è svolto presso la sede di un'Università aggregata, il Direttore della Scuola di Specializzazione può delegare il Coordinatore del Comitato Didattico di quella sede a presiedere la commissione.
19. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa riferimento al il Regolamento didattico di ateneo.



ARTICOLO 28 – ESAME DI DIPLOMA

1. Entro la metà dell'ultimo anno di corso, il Consiglio della Scuola di Specializzazione stabilisce e rende pubblica la data dell'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione. La data dell'appello deve essere comunicata alla segreteria amministrativa almeno novanta giorni prima del suo svolgimento.
2. La data dell'appello deve essere fissata tra il giorno di scadenza del contratto e i dieci giorni successivi. Per le Scuole "non mediche" si fa riferimento alla data di inizio delle lezioni fissata da bando. Durante il periodo tra la data di scadenza del contratto (o del termine del periodo di formazione per le scuole "non mediche") e la data di discussione della tesi è fatto divieto svolgere qualsiasi tipo di attività professionalizzante e frequentare le strutture della rete formativa. In nessun caso la data dell'esame finale può essere fissata prima della data di scadenza del periodo di formazione (tre/quattro/cinque anni) fissato dall'ordinamento della Scuola.
3. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione può stabilire un appello straordinario riservato agli specializzandi che concludono il corso dopo avere recuperato un periodo di sospensione, dandone comunicazione nei termini di cui al precedente comma 1. La data dell'appello deve essere fissata secondo i criteri e i limiti di cui al comma precedente.
4. Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, lo specializzando deve avere conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti, secondo la durata e l'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione, per le attività diverse dalla prova finale e deve aver completato le attività professionalizzanti previste dall'ordinamento della Scuola medesima.
5. In caso di esito negativo dell'esame o di assenza ingiustificata del candidato, l'esame può essere ripetuto una sola volta e nell'appello immediatamente successivo.
6. Lo specializzando deve presentare la domanda per sostenere l'esame di diploma almeno trenta giorni prima della data stabilita quale inizio dell'appello.
7. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e la valutazione finale deve tenere conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dagli esami di profitto annuale e dalle eventuali differenti prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti e dei tutor.
8. Lo specializzando propone l'argomento della tesi in uno dei settori scientifico disciplinari tra quelli previsti dal Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione, in coerenza con gli obiettivi formativi della stessa Scuola e sotto la guida di un relatore.
9. La tesi può essere redatta anche in lingua inglese o in altra lingua straniera, previa autorizzazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione.
10. La commissione per l'esame di diploma è nominata dal direttore del dipartimento sede della Scuola, su proposta del Consiglio della Scuola medesima. La potestà di nomina può essere delegata al presidente della scuola SSU.
11. La commissione è composta da almeno sette docenti della Scuola di Specializzazione, di cui almeno tre professori ordinari, associati o ricercatori universitari, ed è presieduta dal Direttore della Scuola stessa.



12. Per ogni singolo candidato la commissione può essere integrata con un esperto italiano o straniero di alta qualificazione scientifica o professionale.
13. Almeno uno dei relatori deve essere docente della Scuola di Specializzazione.
14. La votazione è definita collegialmente dai membri della commissione in settantesimi. L'esame di specializzazione è superato se la votazione finale non è inferiore a quarantadue. La commissione, all'unanimità, può concedere la lode.
15. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la commissione redige apposito verbale predisposto dalla segreteria amministrativa.

TITOLO III – NORME SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA

CAPO I – CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E INCOMPATIBILITÀ

ARTICOLO 29 – CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI SPECIALIZZANDI MEDICI

1. All'atto dell'immatricolazione lo specializzando medico stipula uno specifico contratto di formazione con l'Università e, per il tramite dell'AOUC/AOUM, con la Regione Toscana.
2. Lo schema-tipo del contratto in uso nell'Università di Firenze è conforme a quanto disposto dalle norme vigenti in materia ed è pubblicato sul sito Internet dell'Ateneo.
3. Il contratto è annuale ed è automaticamente prorogato di anno in anno per tutta la durata della specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti e, ove non intervengano, in particolare, fatti sospensivi o casi di risoluzione dello stesso.
4. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento e dal regolamento didattico delle singole Scuole di Specializzazione.
5. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
6. I periodi di formazione degli specializzandi medici presso le strutture del SSN non danno luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente agli specializzandi stessi.
7. Con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione individuale svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente.
8. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, assicurando allo specializzando medico la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, al di fuori del monte orario dovuto, in coerenza coi titoli posseduti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Contratto di Formazione Specialistica ex art. 37 del D.lgs. n.368/1999 e successive modifiche. Ai medici in formazione specialistica che hanno sottoscritto il contratto con AOUC (a ciò delegata dalla Regione Toscana) si applica il



“Regolamento per l’organizzazione e disciplina dell’attività libero professionale intra moenia” approvato con provvedimento del D.G. n. 186 del 12 Aprile 2015 come modificato con Provvedimento del D.G. 722 del 24 dicembre 2015.

9. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo il cui importo è determinato dalla normativa vigente.

10. Ai sensi dell’art. 37 comma 5 del Dlgs 368/1999, sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

- a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
- b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia;
- d) la non ammissione o il mancato superamento dell’esame di profitto annuale di cui all’articolo 27 del presente regolamento.

11. In caso di anticipata risoluzione del contratto, lo specializzando medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa, nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

12. Le eventuali controversie sono devolute all’autorità giudiziaria competente.

ARTICOLO 30 – INCOMPATIBILITÀ

1. Per l’intera durata della formazione a tempo pieno, allo specializzando medico è inibito l’esercizio di attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il SSN o enti e istituzioni pubbliche e private.

2. È consentito l’esercizio della libera professione intramuraria nei limiti di cui al precedente articolo 29, comma 8.

3. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma possono essere coinvolti solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi stessi (articolo 19 comma 11 della legge 28 n. 448/2001).

4. Le sostituzioni suddette possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell’orario prescritto per la formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso esse possono risultare di pregiudizio all’assolvimento degli obblighi formativi. Il medico in formazione specialistica deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione, direttamente se specializzando della sede amministrativa, oppure per il tramite del coordinatore del comitato didattico della sede aggregata se specializzando presso tale sede, l’eventuale svolgimento di tali attività.



5. I medici che operano in applicazione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del DLgs 502/92 e successive modificazione non possono iscriversi a Scuole di Specializzazione di cui al Dlgs 368/99.
6. L'iscrizione alle Scuole di Specializzazione è incompatibile con i corsi di formazione specifica in medicina generale (articolo 19 comma 12 della citata legge n.448/2001).
7. Lo specializzando medico titolare di contratto di formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti (articolo 40.2 del decreto legislativo n. 368/1999).
8. L'iscrizione e la frequenza alla Scuola degli specializzandi non medici è compatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative, a condizione che siano rispettati tutti gli obblighi previsti dal regolamento didattico della scuola, dalla programmazione annuale delle attività didattiche e dal piano formativo individuale.

CAPO II – FORMAZIONE E ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

ARTICOLO 31 – CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE

1. La formazione dello specializzando medico si svolge a tempo pieno.
2. Gli specializzandi medici e gli specializzandi non medici, rispettivamente con la sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 28 del presente Regolamento e con l'immatricolazione alla Scuola di Specializzazione, si impegnano a seguire, con profitto, il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.
3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in conformità ai sopra citati ordinamenti e regolamenti didattici e tenendo conto delle indicazioni dei comitati didattici delle sedi aggregate, ove istituiti.
4. Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione e quello individuale di ciascun specializzando è portato a conoscenza dello specializzando stesso all'inizio del periodo di formazione. Il programma personale dello specializzando può essere aggiornato quando necessario, in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello stesso specializzando.
5. Ogni attività formativa, teorica e/o pratica e assistenziale, dello specializzando si svolge sotto la guida di docenti e/o di tutor, afferenti a unità operative di Aziende ospedaliero- universitarie, di Aziende sanitarie o di qualunque altra struttura del SSN inserita nella rete formativa presso la quale lo specializzando è assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione o dal comitato didattico della sede aggregata.



6. L'assegnazione dello specializzando alle strutture della rete formativa da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione deve essere preventivamente concordata ed esplicitamente formalizzata tra il Direttore della Scuola di Specializzazione il direttore e/o il tutor dell'unità operativa/formativa alla quale lo specializzando viene assegnato e lo specializzando stesso e deve essere ratificata dalla direzione sanitaria della istituzione ospitante lo specializzando.

7. Lo specializzando deve assumere una graduale responsabilità operativa ed assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento e dal regolamento didattico della sua Scuola di Specializzazione e le modalità individuate dal tutor, d'intesa con il Direttore della Scuola di Specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione.

8. La graduale assunzione di responsabilità deve tenere conto delle specifiche capacità dello specializzando desumibili dalle valutazioni dei docenti e dei tutor.

9. In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

ARTICOLO 32 – ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DELLO SPECIALIZZANDO

1. La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutor.

2. Nell'ambito del programma personale di formazione, il Consiglio della Scuola di Specializzazione deve indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni specializzando nel corso dell'iter formativo. Il grado di coinvolgimento dello specializzando nell'esercizio delle attività assistenziali deve essere modulato dalla semplice attività di appoggio ai dirigenti strutturati nello svolgimento delle loro attività ad una autonomia vincolata nell'esecuzione della prestazione assistenziale erogata, coinvolgimento che può variare per le singole attività, in funzione delle attitudini personali dello specializzando e del percorso formativo assegnatogli. Le attività assistenziali, relative alla formazione specialistica, sono distinte in base al grado di autonomia:

- a) attività assistenziale con grado di autonomia 1: con presenza del Medico Strutturato che esegue la prestazione e ne affida parte al Medico in Formazione Specialistica;
- b) attività assistenziale con grado di autonomia 2: la prestazione, su indicazione del Medico Strutturato, è eseguibile dal Medico in Formazione Specialistica nell'ambito della propria attività di collaborazione ed avviene sotto il controllo del Medico Strutturato che controfirma il referto di visita o prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal Medico in Formazione Specialistica che ha eseguito la prestazione;
- c) attività assistenziale con grado di autonomia 3: il Medico in Formazione Specialistica svolge l'attività in modo autonomo, nei limiti delle proprie competenze come riscontrabili dal libretto diario e certificate dal docente tutore, attenendosi alle direttive impartite dal tutor, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio



della Scuola; il tutor è comunque presente in servizio per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento richiesti dal medico in formazione specialistica e, al termine dell'attività, vista il referto o i risultati della prestazione. Il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

3. I turni di guardia effettuati dagli specializzandi, intesi come turni di dodici ore consecutive, non devono essere superiori a sei per mese. Dopo il turno di guardia, lo specializzando ha diritto ad un turno di riposo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.
4. I turni di pronta disponibilità (reperibilità) devono essere limitati a periodi notturni e festivi e non devono essere superiori a sei per mese. Qualora tali turni abbiano durata di dodici ore e comportino presenza attiva presso la struttura sanitaria, danno diritto allo specializzando ad un turno di riposo analogo a quello previsto per i turni di guardia di cui al precedente comma 3.
5. La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie deve risultare, anche nella sua modalità, dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, referto diagnostico, ecc.). In ognuno dei documenti sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di "medico in formazione specialistica".
6. Le attività e gli interventi effettuati dallo specializzando sono descritti, controfirmati dallo specializzando, sul libretto personale di formazione (libretto diario o case-book) di cui al precedente articolo 22, a cura del tutor e del dirigente responsabile dell'unità operativa/struttura presso la quale lo specializzando, volta per volta, espleta le attività assistenziali previste dal suo programma di formazione individuale. Il libretto diario può essere anche in formato elettronico.
7. Ciascun Consiglio di Scuola di Specializzazione o il comitato didattico della sede aggregata può individuare, per ogni anno di corso, uno o più coordinatori per le materie professionalizzanti, con funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività stesse.

ARTICOLO 33 –TUTOR

1. Nella Scuola, sono individuate tre figure che svolgono funzioni tutoriali:

- a) Tutor (o tutor di percorso/supervisore)

Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 368/99 "Ogni attività formativa e assistenziale del medico in formazione specialistica si svolge sotto la guida di un tutor, designato annualmente dal Consiglio della scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni." La presenza ed il supporto di un tutor è quindi indispensabile per tutta la durata della formazione specialistica, anche durante la frequenza del medico specializzando presso tutte le strutture della rete formativa, ivi comprese quelle estere. Il tutor è quindi quella figura, universitaria o del SSN, che la Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo del medico specializzando sia per la progressiva assunzione di compiti assistenziali sia per le attività didattiche e di studio. Il tutor rappresenta il punto di riferimento, quale medico strutturato in possesso delle adeguate



conoscenze e capacità orientative, del medico specializzando. Quest'ultimo deve essere messo nelle condizioni di poter consultare tale figura ogni qual volta lo ritenga necessario. Il tutor rappresenta il raccordo tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e i Responsabili delle strutture presso le quali vengono svolte dai medici specializzandi le proprie attività assistenziali professionalizzanti.

Il tutor di percorso/supervisore è previsto anche nelle scuole di area sanitaria ad accesso diverso dalla laurea in medicina e chirurgia.

b) Docente con funzioni tutoriali

Secondo il combinato disposto dell'art. 38 comma 5 del dlgs 368/99 e degli articoli 3 c. 4 e 4 c. 5 del dm 68/2015, il docente con funzioni tutoriali è il docente che ha la responsabilità della certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilità, che sarà proporzionata al livello di competenza raggiunto. Il docente tutore è un docente strutturato dell'ateneo fiorentino oppure un dirigente di unità operativa incardinato in una delle strutture sanitarie della rete formativa (o struttura assimilabile per territorio), con incarico di docenza nella scuola per l'anno in corso quale "professore a contratto" selezionato sensi dell'art. 3 comma 4 del dm 68/2015. Lo svolgimento delle funzioni di tutorato del tirocinio formativo sono affidate dal consiglio della scuola previo assenso della rispettiva struttura sanitaria e costituiscono parte integrante dell'orario di servizio.

c) Tutor di attività

Nello svolgimento delle attività professionalizzanti lo specializzando opera sotto la guida costante di un tutor (di attività) che ne è responsabile. Il tutor di attività verifica che lo specializzando operi nei limiti delle competenze acquisite e certificate dal docente tutore nel libretto diario di cui all'art. 23, fermo restando che in nessun caso il medico in formazione specialistica può essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. I dirigenti incardinati presso le strutture della rete formativa della Scuola, alle quali è assegnato lo specializzando sulla base del piano formativo approvato dalla Scuola, sono riconosciuti tutor di attività con apposita delibera adottata annualmente dal Consiglio della Scuola.

CAPO III – IMPEGNO ORARIO E ASSENZA

ARTICOLO 34 – IMPEGNO ORARIO

1. L'impegno orario richiesto per gli specializzandi medici è pari a quello previsto per il personale medico strutturato del SSN a tempo pieno, attualmente pari a trentotto ore settimanali. L'eventuale impegno orario eccedente quello previsto non dà luogo ad alcuna indennità, compenso o emolumento aggiuntivo rispetto all'ammontare del contratto di formazione.
2. L'impegno orario richiesto per gli specializzandi iscritti alle Scuole ad accesso "non medico" è pari a quello previsto per il personale medico strutturato del SSN a tempo pieno, attualmente pari a trentotto ore settimanali.



3. L'impegno orario richiesto per lo specializzando è comprensivo sia delle attività professionalizzanti che della didattica. Ai medici in formazione specialistica si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 161/2014 in materia di orario di lavoro
4. La presenza dello specializzando è accertata, di norma, mediante controlli di tipo automatico. Allo specializzando viene assegnato un badge magnetico di rilevazione delle presenze, che è strettamente personale. La registrazione della presenza deve avvenire esclusivamente a opera dell'interessato.
5. La partecipazione a convegni, congressi, corsi e seminari deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola di Specializzazione che garantisce la loro coerenza con gli obiettivi formativi dello specializzando. Al fine di garantire le necessarie coperture assicurative, tali attività devono essere preventivamente trasmesse all'Azienda con la quale il medico in formazione specialistica ha sottoscritto il contratto, secondo quanto specificato al precedente articolo 26.
6. I periodi per tali attività non vanno computati nei trenta giorni di assenza giustificata per motivi personali (cosiddette "ferie") di cui lo specializzando può usufruire ai sensi del successivo articolo 35.
7. Il controllo in merito alla frequenza oraria giornaliera conforme alle prescrizioni didattiche e professionalizzanti del Consiglio della Scuola di Specializzazione, è svolto dal Direttore della Scuola di Specializzazione o da un suo delegato.

ARTICOLO 35 – ASSENZE PER MOTIVI PERSONALI ("FERIE")

1. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione o dal Comitato Didattico della Sede Aggregata, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di corso e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico per gli specializzandi medici.
2. I giorni di assenza per motivi personali eventualmente non utilizzati nell'anno di corso non si cumulano ai trenta giorni disponibili per l'anno successivo.

ARTICOLO 36 – ASSENZE INGIUSTIFICATE

1. Sono ingiustificate le assenze dello specializzando che non rientrino nella fatti specie del precedente articolo.
2. Le assenze ingiustificate devono essere recuperate entro l'anno di corso in cui si sono verificate e prima dell'esame di profitto per il passaggio all'anno successivo o per l'ammissione all'esame finale.
3. L'assenza ingiustificata degli specializzandi medici che si prolunga oltre i cinque giorni viene segnalata agli uffici amministrativi dell'Ateneo che provvedono a sospendere il trattamento economico per il periodo corrispondente.
4. Le prolungate assenze ingiustificate comportano per gli specializzandi medici la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 29, comma 10 lettera c) del presente regolamento. Per gli



specializzandi non medici comportano l'esclusione dalla Scuola, da disporre con decreto rettorale su delibera conforme del Consiglio della Scuola.

5. Si considera prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi nell'anno di corso, anche non consecutivi.

ARTICOLO 37 – OBBLIGHI FORMATIVI DEGLI SPECIALIZZANDI MEDICI AMMESSI “IN SOPRANNUMERO”

1. Gli ammessi in soprannumero alle Scuole di Specializzazione quali assegnatari di posti riservati a medici a tempo indeterminato presso strutture sanitarie fuori rete formativa o a medici militari (articolo 35 del decreto legislativo n. 368/1999) sono tenuti al medesimo impegno orario di cui al precedente articolo 34.

2. Essi svolgono l'attività formativa presso l'Università e le strutture inserite nella rete formativa della Scuola di Specializzazione durante il loro ordinario orario di servizio con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

3. Essi non possono svolgere il percorso formativo pratico a tempo pieno e le altre attività formative previste nell'ambito del reparto dell'azienda/ente di provenienza, pur se corrispondente alla specializzazione scelta.

ARTICOLO 38 – NORME PER GLI SPECIALIZZANDI ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE AGGREGATE A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELLA STESSA TIPOLOGIA CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ALTRI ATENEI

1. A decorrere dall'anno accademico 2016/17 (di cui al bando per l'ammissione emanato con DM 720 del 29 settembre 2017) le Scuole sono attivate con sede unica, non essendo più prevista la possibilità di attivare “Scuole aggregate”. Il presente articolo si applica pertanto agli iscritti a dette Scuole per gli anni precedenti, attivate ad esaurimento.

2. In assenza di prescrizioni della sede amministrativa o di specifici accordi convenzionali, per gli specializzandi iscritti a scuole di specializzazione con sede amministrativa presso altri Atenei e assegnati come sede prevalente a scuole di specializzazione dell'Università di Firenze quale sede aggregata, si applicano le norme contenute negli articoli da 31 a 36 del presente Regolamento.

3. I Coordinatori di sede sono tenuti a comunicare agli uffici amministrativi la presenza dei medici in formazione specialistica assegnati alla sede, al fine di provvedere al rilascio da parte dell'Azienda e dell'Università, per le rispettive competenze del badge per il rilevamento delle presenze e la matricola per i servizi di Ateneo.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 39 – EMANAZIONE E MODIFICHE

1. Il presente Regolamento è approvato dagli organi dell'Ateneo ai sensi dell'art. 5 comma 1 dello Statuto.



2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo e sostituisce integralmente il precedente testo, emanato con DR Prot. 160895 (1092)/2016 del 16 novembre 2016.

3. Le medesime procedure si seguono per le eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento.

ARTICOLO 40 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia, nonché quanto eventualmente disposto da accordi e convenzioni sottoscritti dall'Università di Firenze con gli Atenei aggregati, enti e strutture coinvolte.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessa l'efficacia del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione, emanato con Decreto rettorale, 24 ottobre 2013, n. 1122 – prot. n. 71646 limitatamente a quanto ivi disposto per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria.”